

## Riparazione del danno entro la dichiarazione di apertura del dibattimento

Estinzione del reato: l'imputato può procedere alla riparazione del danno entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 45 depositata il 21/3/2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 35, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, nella parte in cui stabilisce che, al fine dell'estinzione del reato, le condotte riparatorie debbano essere realizzate «prima dell'udienza di comparizione», anziché «prima della dichiarazione di apertura del dibattimento». La censura del giudice di pace di Forlì, che ha sollevato la questione, è stata ritenuta

fondata dalla Corte costituzionale sotto il profilo della dedotta violazione del principio di ragionevolezza, osservando, in particolare, l'incoerenza del termine finale previsto dalla disposizione censurata rispetto al peculiare ruolo di «mediatore» del giudice di pace, il quale giudica reati di ridotta gravità, espressivi di conflitti interpersonali a carattere privato e alla finalità di semplificazione, snellezza e rapidità che connota il procedimento che innanzi a lui si svolge. «È stata sottolineata, in particolare, la funzione conciliatoria del giudice di pace (sancita come principio generale dall'art. 2 del dlgs n. 274 del 2000), il cui luogo di fi-

siologica esplicazione è proprio l'udienza di comparizione, risultava impedito dal termine perentorio che, previsto prima di tale udienza, frustrava la stessa funzione del giudice non consentendogli di avviare l'imputato e la persona offesa ad un accordo sulla entità e sulle modalità degli adempimenti riparatori e risarcitori», prosegue la nota della Consulta. La quale ha anche evidenziato che la rigida preclusione temporale determinava ricadute negative sul carico giudiziario, riducendo i casi di definizione anticipata del processo attraverso la dichiarazione di estinzione del reato, per l'esito positivo delle condotte ripa-

riorie. Invece, la fissazione del termine ad quem nella dichiarazione di apertura del dibattimento è coerente con la finalità deflattiva del carico giudiziario e, al tempo stesso, consente un evidente risparmio di attività istruttorie e di spese processuali, non dandosi corso - nel caso in cui risulti integrata la fattispecie estintiva del reato conseguente a condotte riparatorie - alla fase dibattimentale.

**IO ONLINE** Il testo della decisione su [www.italioggi.it/documenti-italioggi](http://www.italioggi.it/documenti-italioggi)

© Riproduzione riservata

È quanto rileva una recente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea

# Sempre meno i dati anonimi

## Si apre l'ombrello privacy sulle ricerche incrociate sul web

DI ANTONIO CICCIA MESSINA

**S**empre meno dati anonimi. Attraverso ricerche incrociate su Internet è diventato facile abbinare informazioni, in partenza non nominative, alla persona cui si riferiscono. E in tale caso si applicano le disposizioni sulla protezione dei dati personali. È quanto rileva la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Cgue) del 7/3/2024, resa nella causa C-479/22.

Dal principio applicato dalla Cgue derivano conseguenze pratiche sia per le imprese (quando, ad esempio, scambiano dati non nominativi con terzi) sia per le pubbliche amministrazioni (quando, ad esempio, siglano i nomi delle persone negli atti pubblicati online).

La pronuncia in commento ha riguardato una professoressa, che si è trovata alla ribalta della cronaca a seguito di indagini sul suo operato da parte dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (Olaf) a riguardo della contestata fruizione di fondi Ue per un'attività di ricerca.

L'Olaf, nel corso del procedimento, ha diffuso un comunicato stampa nel quale ha descritto alcune condotte fraudolente (incassi indebiti e favoritismi verso il padre) tenute da una professoressa, che non viene nominata. Dal comunicato sono, però, desumibili tutta una serie di circostanze: genere, cittadinanza e professione della persona coinvolta, l'istituto di appartenenza, la sua giovane età, l'essere responsabile del progetto di ricerca, l'importo della sovvenzione e l'organismo concedente, il riferimento al padre della persona, ecc.

Letto il comunicato alcuni giornalisti hanno fatto ricerche e hanno agevolmente identificato la professoressa, riportandone il nome in articoli che la stessa ha ritenuto dannosi per la sua reputazione. Individuando la causa di tutto ciò nel comunicato stampa, la professoressa ha fatto causa all'Olaf per i danni derivanti dall'illegittima diffusione dei suoi dati personali. L'Olaf si è difeso sostenendo di non avere trattato dati personali, considerato che nel comunicato non era riportato il nome della professoressa.

Sul punto la Cgue ha dato torto all'Olaf. Al centro della pronuncia c'è il concetto di dato personale, che si riscontra anche quando le informazioni sono riferibili a una persona non identificata ma, direttamente o indirettamente, identificabile. La Cgue interviene proprio sul concetto di identificabilità. La persona è identificabile, dice la Cgue, anche quando si possa arrivare all'identità, a partire da informazioni non nominative, usando mezzi ragionevoli e cioè tenendo conto di tempi, costi e tecnologie disponibili.

Nel caso in esame la Cgue ha considerato che non è stato dispendioso lo sforzo sostenuto dai giornalisti nell'effettuare ricerche su Internet usando le informazioni del comunicato stampa. Generalizzando, dunque, se le tecnologie (come Internet e intelligenza artificiale) consentono con mezzi ragionevoli di arrivare all'identificazione, si restringe lo spazio per qualificare i dati anonimi e si espande conseguentemente l'applicazione delle disposizioni su privacy e protezione dei dati personali.

© Riproduzione riservata

## Ok le 2 impronte sulla carta ma ultimatum Corte all'Ue

Ok, per motivi di sicurezza, a due impronte digitali sulla carta di identità. Ma il regolamento UE che le prevede (n. 2019/1157) è invalido per irregolarità procedurali ed è da rifare. Nel frattempo, in attesa del nuovo regolamento, si va avanti quello che c'è, che è sì irregolare, ma che viene prorogato per evitare il blocco nel rilascio dei documenti identificativi in tutta l'Ue. È quanto deciso dalla Corte di giustizia Ue (Cgue) con sentenza del 21/3/2024 nella causa C-61/22, che ha dato al legislatore europeo tempo fino al 31 dicembre 2026 per riscrivere il provvedimento con la procedura corretta. Un cittadino tedesco si è rivolto a un tribunale per impugnare il rifiuto da parte della città di residenza di rilasciargli una carta d'identità priva delle impronte digitali. L'interessato ha sollevato questioni di forma e di sostanza. I problemi formali attengono alla procedura seguita per approvare il regolamento; i problemi di sostanza riguardano i pericoli per la privacy. La Cgue ha accolto solo i rilievi formali: Il Parlamento UE e il Consiglio hanno sbagliato a classificare il regolamento tra quelli relativi al tema della libera circolazione dei cittadini e, invece, secondo la sentenza, la categoria da usare sarebbe stata quella dei «controlli alle frontiere e immigrazione». A causa dell'errore non si è seguita la procedura regolare di approvazione prevista dall'ordinamento Ue che, per i temi dell'immigrazione, richiede un iter speciale e, in particolare, l'unanimità del Consiglio. Il regolamento, dunque, è invalido, ma la Cgue ha sterilizzato gli effetti dell'invalidità. Lo sbaglio non comporta, dunque, nessun effetto pratico, perché la Cgue ha deciso di tenere in piedi il regolamento 2019/1157 fino all'entrata in vigore, entro un termine ragionevole non superiore a due anni a partire dal 1° gennaio 2025 (e quindi fino al 31 dicembre 2026), di un nuovo regolamento senza errori formali. Quanto alla sostanza, le due impronte superano brillantemente l'esame: non violano la privacy e sono giustificate dalla necessità di contrastare la falsificazione dei documenti e, quindi, i furti di identità. Inoltre, l'inserimento delle due impronte permette la verifica della carta di identità anche da parte di paesi che usano sistemi diversi di controllo. D'altra parte, si legge nella sentenza, l'immagine del viso della persona è meno efficace dei rilievi biometrici: il volto può cambiare per malattie, interventi chirurgici e per il passare degli anni. Le impronte, invece, mantengono alti i livelli di sicurezza anche in funzione di individuazione e contrasto dei criminali. Infine, le regole di acquisizione e di utilizzo delle impronte soddisfano i parametri di proporzionalità. Per effetto della moratoria può, quindi, proseguire anche in Italia il rilascio della carta identità con le modalità previste dal regolamento 2019/1157.

Antonio Ciccina Messina

© Riproduzione riservata

## HUB TURISMO, PROGETTO MINISTERO-COMMERCIALISTI

Ministero del Turismo e Consiglio nazionale dei commercialisti insieme per l'Hub del turismo italiano (TDH - Tourism Digital Hub). In una lettera firmata dal Ministro Daniela Santanchè e dal presidente nazionale Elbano de Nuccio, indirizzata agli Ordini territoriali della categoria, viene illustrato l'ambizioso progetto che il Ministero del turismo sta realizzando grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che rappresenta un'importante opportunità per tutte le imprese



del settore». Come spiegato nella lettera, il Programma TDH si propone di collegare l'intero ecosistema turistico, attraverso il portale nazionale del turismo [italia.it](http://italia.it), fungendo così da catalizzatore per il vasto panorama dell'offerta turistica nazionale, a beneficio dei turisti italiani e stranieri. Allo stesso tempo, il TDH ha l'obiettivo di fornire servizi e strumenti a disposizione delle imprese del settore turistico, per favorire la loro crescita e supportare il loro sviluppo.

© Riproduzione riservata